

DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2: Presentazione dell'istanza

ARTICOLO 3: Competenze del Comune

ARTICOLO 4: Istanza d'interpello

ARTICOLO 5: Adempimenti del Comune

ARTICOLO 6: Efficacia della risposta fornita dal Comune

ARTICOLO 7: Entrata in vigore del Regolamento

Approvato con atto Consiglio comunale n. 76 del 29/11/2001

ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina le procedure e le modalità d'interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. Il Regolamento ha valenza esclusivamente per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

ARTICOLO 2: Presentazione della istanza

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui all'art. 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo: gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del comune non produce gli effetti di cui all'articolo 6.
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

ARTICOLO 3: **Competenze del Comune**

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Castel Guelfo di Bologna nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

ARTICOLO 4: **Istanza d' interpello**

1. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale ed eventualmente del suo legale rappresentante e codice fiscale);
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

ARTICOLO 5. **Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, **entro 90 giorni**, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 3.
3. In caso di adempimento, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.

5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

ARTICOLO 6: Efficacia della risposta fornita dal Comune.

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune.
2. Qualora la risposta del comune su istanze ammissibili e purchè recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
3. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
4. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nell'articolo 5, comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

ARTICOLO 7: Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

E' presente il Consigliere Capponcelli Romana entrata alle ore 21.05
E' assente il Consigliere Buscaroli Antonella uscita alle ore 22.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'Art. 52 del Decreto Lgs.vo 15/12/1997 n. 446 inerente la potestà Regolamentare dei Comuni;
- Visto che l'art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;
- Ritenuto pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un' istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;
- Visto lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal Responsabile del Servizio Entrate;
- Acquisiti agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'ufficio Entrate;
- Udita l'esposizione del Presidente.
- Uditi i chiarimenti dati, su richiesta del Consigliere Cardace dal Segretario comunale, sul comma 4 dell'art. 2 e sui tempi di risposta previsti all'art. 5 comma 2 ovvero con il diritto di interpello il cittadino, prima di assolvere all'obbligazione tributaria, chiede all'Amministrazione cosa deve fare per essere in regola. Tutte le attività, compresa quella degli accertamenti, successive a questa fase preliminare vengono escluse dalla disciplina in oggetto. Nel fissare i tempi di risposta si è tenuto conto, fermo restando il rispetto del limite dei 120 giorni previsti dalla normativa statale, delle complessità che i casi sottoposti possono presentare
- Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento in materia di diritto di interpello composto di n. 7 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà trasmessa unitamente ad una copia conforme del regolamento al Ministero delle Finanze secondo quanto previsto al 2° comma dell'art.52 del Decreto Lgs.vo 446/1997